

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3576 di martedì 30 giugno 2015

Interpello: il coordinatore e la sicurezza nella posa della segnaletica

Un interpello si sofferma sui criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale. È necessaria la nomina di un coordinatore per la sicurezza? E con quali compiti?

Roma, 30 Giu ? In alcuni casi la distanza tra la normativa sulla sicurezza e la sua applicazione nella realtà del mondo del lavoro, la si percepisce dalla non inusuale difficoltà a comprendere gli obiettivi generali del legislatore o le finalità che sottendono le singole norme. E questa distanza si rileva spesso nelle domande poste alla **Commissione per gli interpelli**, prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro.

È il caso di un interpello che riguarda il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 con cui sono stati individuati - ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 - i "criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare". **In questo decreto rientra la figura del Coordinatore per la Sicurezza? La menzione dell'articolo 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) del D.Lgs. 81/2008 è un errore di chi ha scritto la norma o un atto voluto?**

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[QS0045] ?#>

Prima di presentare l'interpello vediamo innanzitutto di riportare integralmente l'articolo 2 del Decreto del 4 marzo 2013, articolo che sarà più volte citato da interpellante e Commissione:

Articolo 2

Procedure di apposizione della segnaletica stradale

1. Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato I. Della adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008.

L'Interpello n. 1/2015 del 24 giugno 2015 ha dunque per oggetto la "risposta al quesito inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare", un quesito sottoposto dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) alla Commissione per gli interpelli più di un anno fa.

L'interpellante vuole sapere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2 del decreto interministeriale del 4 marzo 2013.

In particolare si evidenzia che *'nell'art. 2 del decreto di cui all'oggetto, viene indicato come l'adozione e l'applicazione dei criteri minimi di sicurezza descritti nell'allegato I, siano in capo ai gestori delle infrastrutture, alle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie che devono darne evidenza nei documenti di sicurezza di cui agli art. 17; 26; 96 e 100 del D.Lgs. 81/2008 e smi. Ora, gli articoli 17, 26 e 96 sono riferiti ad obblighi riconducibili al Committente ovvero al Datore di lavoro per la redazione di documenti di sicurezza [...], mentre l'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 è relativo a un documento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza. In nessuna parte del decreto si fa riferimento alla figura*

del Coordinatore per la Sicurezza se non per questo art. 100. Come dunque può rientrare la figura del Coordinatore in questo decreto? Quali i suoi compiti previsti?

Considerato come i precedenti articoli siano riferiti tutti ad obblighi è possibile che invece che all'art. 100 si volesse far riferimento all'art. 90 relativo agli obblighi in capo al Committente o Responsabile dei lavori, tra cui vi è quello relativo la nomina del Coordinatore che redige il PSC?"

Per poter rispondere la Commissione ricorda innanzitutto che il decreto del 4 marzo 2013 "ha lo scopo di individuare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare". E le attività di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto *fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002* (art.1, co. 2, del decreto)".

E per salvaguardare la sicurezza, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, "il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti, guidarli, convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale".

Inoltre l'art. 91 del d.lgs. n. 81/2008 prevede che "il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV".

Con queste premesse la Commissione fornisce le seguenti **indicazioni**.

Si indica che con il decreto in argomento "viene 'ampliato' il raggio di azione dei regolamenti previgenti, definendo i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare". E l'allegato XV, punto 2.2.1. lett. b), del d.lgs. n. 81/2008 "stabilisce che il piano di sicurezza e coordinamento, di competenza del coordinatore per la sicurezza, deve contenere 'l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: [...] all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante".

E dunque "il riferimento all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 non appare inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l'applicazione dei criteri minimi, non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza".

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 1/2015 con risposta del 24 giugno 2015 ad un quesito della Federcoordinatori ? Prot. 37/0010235/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? Ministero della Salute ? Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81/2008).

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it